

Consiglio dei ministri/2. Via libera al decreto legislativo che apre la strada agli strumenti telematici

Atto digitale negli studi notarili

Spazio a rogiti, scritture private autenticate e copie elettroniche

Angelo Busani

L'atto pubblico notarile, e cioè la forma giuridica cui il nostro ordinamento attribuisce il rango più elevato e più solenne, e la tecnologia più avanzata hanno avuto il loro spozialio con il decreto legislativo con il quale ieri il Consiglio dei ministri ha sancito il definitivo approdo nel nostro ordinamento dell'atto notarile informatico: la conseguenza pratica è che, d'ora innanzi, tutto lo spettro dell'attività notarile - e quindi non solo l'atto pubblico, ma anche la scrittura privata autenticata, la tenuta del repertorio e degli altri registri, il rilascio di copie, eccetera - potrà essere contraddistinto dall'utilizzo del supporto informatico, anziché di quello cartaceo.

Ogni notaio dovrà obbligatoriamente essere munito di firma digitale, e cioè di quel tipo di firma elettronica che, basandosi sul sistema di chiavi crittografiche, rappresenta il sistema che offre le maggiori garanzie di sicurezza. E proprio la firma digitale rappresenta il perno attorno al quale ruota il nuovo sistema: dalla trasmissione dell'atto, alla sua trasmissione alla sua conservazione. Con riguardo anzitutto alla formazione dell'atto pubblico, la procedura da seguire consisterà:

LA CONVIVENZA
Il nuovo sistema non elimina la possibilità di predisporre documenti su carta

■ Per la lettura che il notaio ne farà mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici;
■ nella sottoscrizione elettronica che i partecipanti all'atto apporneranno personalmente all'atto formato digitalmente: per i clienti, si potrà trattare anche di una firma elettronica non qualificata e, da un lato, perché la garanzia della veridicità del documento verrà comunemente offerta dalla firma digitale del notaio e, dall'altro, perché, in tal modo, si incentiverà l'utilizzo

z delle tecnologie informatiche da parte della generalità dei cittadini, rendendo possibile la sottoscrizione informatica anche da parte di chi non sia in possesso di firma digitale o di altri strumenti qualificati di firma;

■ nella sottoscrizione del notaio in presenza delle parti mediante la sua firma digitale.

Per gli atti notarili, dunque, il supporto cartaceo e il supporto digitale diverranno equivalenti: ancora, all'atto digitale potranno essere allegati documenti formati digitalmente o documenti formati su carta e poi resi digitali; viceversa, all'atto cartaceo potrà essere allegata la stampa del documento digitale.

Anche per le copie che il notaio rilascerà si avrà la stessa fungibilità, e così si potranno avere copie informatiche di atti cartacei e copie cartacee di documenti digitali (accanto, naturalmente, alle tradizionali copie cartacee di atti di carta e alle nuove copie digitali di atti informatici).

Un'originale soluzione è stata poi ideata per risolvere il problema della conservazione da parte del notaio degli atti formati digitalmente, visto che una delle funzioni precipue del notaio è appunto quella di conservare i propri atti: per evitare a ciascun notaio di doversi costruire in proprio una struttura di conservazione digitale, la struttura in questione sarà apprestata per tutti dal Consiglio nazionale del notaio, che la finanzia senza oneri per lo Stato.

La struttura informatica centralizzata peraltro servirà non solo come recipiente degli atti formati digitalmente, ma anche per raccogliere le copie digitali che i notai dovranno confezionare per i loro atti formati su supporto cartaceo.

In altri termini, in questo enorme contenitore di dati, verrà racchiusa tutta l'attività notarile, sia che abbia origine informatica sia che abbia origine cartacea. Inoltre, nel medesimo contenitore verranno riversati i dati del repertorio informatico che verrà compilato giornalmente dai notai in sostituzione di quello stampato su carta.

Cosa cambia per il cittadino

Cosa può fare il cittadino

■ Può scegliere se avvalersi di un atto informatico o su carta

■ Per ottenere la stipula di un atto pubblico informatico il cittadino dovrà utilizzare la propria firma elettronica anche non qualificata. La minore affidabilità delle firme elettroniche non qualificate viene compensata dalla funzione di garanzia del notaio, alla presenza del quale l'atto viene sottoscritto dalle parti

■ I cittadini/le imprese, se non è previsto altrimenti dalla legge, potranno ottenere un atto notarile (sotto forma di scrittura privata autenticata)

rivolgendosi contemporaneamente a due diversi notai collegati tra loro attraverso la Rete unitaria del notariato (Run), la intranet che collega tutti i notai presenti sul territorio nazionale

L'attività del notaio

■ Il notaio redige l'atto direttamente sul computer, lo legge dal computer e appone dopo le firme delle parti anche la sua firma digitale

Gli effetti giuridici

■ Dal punto di vista degli effetti giuridici l'atto pubblico su supporto cartaceo e

informatico sono equivalenti

■ Gli atti notarili informatici saranno conservati dai notai che ne manterranno la disponibilità esclusiva per il rilascio di copie finché sono in esercizio

■ L'utilizzo dell'atto notarile informatico non è obbligatorio, va fatto solo con il consenso di entrambe le parti

■ Le spese di conservazione degli archivi informatici sono interamente a carico del notaio

■ Già da oggi possono essere rilasciate in formato digitale anche le copie degli atti cartacei

Gli altri provvedimenti. Missioni di pace prorogate per sei mesi

In arrivo le correzioni al codice ambientale

Elena Simonetti

Via libera del governo al prolungamento delle missioni internazionali di pace per il secondo semestre 2010. Il consiglio dei ministri ha infatti approvato ieri, tra gli altri provvedimenti, anche il decreto legge che rifinanzia, sino alla fine dell'anno, le operazioni di peace-keeping attualmente in atto.

Procedure più semplici e semplificazioni in arrivo, invece, per gli impianti industriali sottoposti alle norme nazionali e comunitarie che disciplinano la valutazione integrata di impatto ambientale. È stato infatti licenziato in via definitiva il Dlgs che modifica alcune parti del Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006). Il testo estende, da un lato, le garanzie di verifica poste a tutela dell'interesse pubblico sulle nuove opere sin dalla fase

di pianificazione e programmazione e, disciplina, dall'altro, l'invio telematico della dichiarazione che apre l'iter autorizzatorio. Primo sì di Palazzo Chigi, poi, allo schema di Dlgs che dispone l'allineamento delle norme di diritto interno alla decisione 2008/009/Gai del Consiglio sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle sentenze penali e detentive ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Il testo, varato in attuazione della legge contenuta nella legge comunitaria 2008 (L. n. 88/2009), sarà sottoposto al parere delle Camere. Le nuove disposizioni nell'inciso, tra l'altro, le procedure di trasferimento delle persone condannate e detenute in un altro Paese, prevedendo che lo stesso avvenga nei 30 giorni successivi al riconoscimento della sentenza

di condanna da parte dello Stato che ne cura l'esecuzione. L'accelerazione dell'iter amministrativo consentirà anche di alleggerire il numero dei cittadini europei che sono in custodia presso le carceri italiane. Iter semplificato anche per la procedura di arresto provvisorio di persone appartenenti all'Unione europea e ricercate all'estero per l'esecuzione della sentenza di condanna. Sigillo finale del Governo, poi, sul regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura per l'aggiornamento e la validazione del registro delle aziende di settore che viene curato dall'Istat. È stato, infine, autorizzato il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente (Area V) dei comparti scuola e istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale nonché quello dei dirigenti (Area VI) del comparto enti pubblici non economici e agenzie fiscali per il periodo 2006-2009 e dei relativi bienni economici.

Maria Carla De Cesari

TREIA. Dal nostro inviato

«Siamo pronti a presentare un piano triennale per il lavoro. Abbiamo bisogno di meno regole, di regole diverse, per evitare che la ripresa sia senza occupazione».

Il ministro Maurizio Sacconi, con un videomessaggio registrato, ha inaugurato il primo Festival del lavoro, organizzato dai consulenti (Consiglio nazionale e fondazione studi) a Treia, città di impianto medioevale in provincia di Macerata. «Dobbiamo liberare il lavoro per liberare i lavoratori». Il ministro chiarisce l'obiettivo, che dovrebbe essere il contraltare dell'azione per garantire la libertà d'impresa: «Dobbiamo eliminare i tanti pesi che inibiscono lo sviluppo del lavoro. Mi

LA PRESIDENTE

Calderone: la nostra categoria ha un'anima sociale. L'obiettivo è promuovere l'occupazione

riferisco, prima di tutto, all'illegalità, ma anche alla logica del conflitto e del centralismo regolatorio».

Il piano è stato preparato anche sulla base delle proposte formulate dai consulenti del lavoro che - ha ringraziato Sacconi - ci hanno fornito utili indicazioni in questi due anni».

Il festival organizzato dai consulenti punta a declinare la riflessione sul lavoro dal punto di vista del diritto, dell'economia, dell'occupabilità, del welfare, fino agli adempimenti.

Il palcoscenico è Treia, dove i professionisti hanno "occupato" la città: teatro, pinacoteca, sale nobili dei palazzi ospitano fino a sabato dibattiti e work shop tra giuravolanti, politici, imprenditori, sin-

dacalisti. «I consulenti del lavoro - ha detto il presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone, riprendendo un'espressione utilizzata dal ministro - hanno un'anima sociale perché il nostro obiettivo è promuovere il lavoro etico, nel rispetto delle regole e dei diritti. Siamo in 27.400 professionisti, gestiamo 7 milioni di rapporti di lavoro, il nostro mestiere interagire ogni giorno con gli imprenditori, i sindacalisti e i lavoratori. Per sviluppare lavoro occorre senz'altro cancellare gli adempimenti inutili».

Calderone, che oltre a essere presidente dei consulenti del lavoro è anche al vertice del Cup (il comitato che riunisce gli ordini) ha rivendicato per i professionisti un ruolo centrale per «progettare» il futuro. E futuro significa, prima di tutto, creare occupazione. Un modo, o un presupposto è una maggiore trasparenza del mercato formativo. Dove oggi sono carenti il collegamento con le esigenze del mondo produttivo e l'orientamento. «Molte lauree, come quella in scienze della comunicazione - ha affermato Calderone - sono fabbriche di illusioni».

E dagli imprenditori presenti al dibattito è arrivato il monito a curare i saperi tecnici. Da un'indagine della fondazione studi, che ha interrogato un campione di 2.700 consulenti del lavoro, emerge che nelle poche imprese - quelle di piccole dimensioni - dove si è tornati ad assumere la figura cercata era, per oltre il 30% dei casi, quella dell'operaio e, per quasi il 20%, quella dell'operaio specializzato.

Le altre questioni, accanto alla formazione, sono il costo del lavoro e le strettoie delle regole «inutili». Temi su cui i consulenti, da Treia, vogliono fornire un utile programma di lavoro.

Gli incontri di oggi

Ore 10 Le nuove pensioni

Ne parlano Marina Calderone, presidente del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Inps

Ore 11-13 I tirocini

I tirocini formativi: modalità operative e proposte di modifica legislativa

Ore 11-13 Arbitrato

Il punto sulle novità normative in materia di arbitrato e di licenziamenti

Ore 11 Le professioni

Si discute su qual è il modo migliore per la comunicazione delle libere professioni. Introduce Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera

Ore 12 Strategia e imprese

Riorganizzazione ed esternalizzazione delle imprese. Ne parlano Arturo Maresca ed Enzo De Fusco, modera Maria Carla De Cesari

Ore 15 Lavoro e fisco

Una riforma organica del prelievo fiscale che sposta l'indice dal reddito ai consumi con implicazioni sul mondo del lavoro. Interviene, tra gli altri, il direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera

Ore 16.30 Cittadini e tv

Una riforma organica dello strumento per comunicare i diritti e tutelare i cittadini. Tra i partecipanti Andrea Vianello, giornalista Rai e conduttore dal 2004 di «Mi manda Rai 3»

Ore 17.30-18.30 Privacy

Il potere di controllo della prestazione tra esigenze dell'azienda e tutela della privacy

Corte costituzionale. Illegittima la legge campana

No ai quattro chilometri tra segnalazione e autovelox

Maurizio Caprino

ROMA

Bocciata su tutta la linea. La legge della Campania che voleva "moralizzare" i controlli di velocità sulle strade di proprietà regionale (la Lr 10/09) è stata dichiarata incostituzionale per intero dalla Consulta, come richiesto dalla presidenza del consiglio. La sentenza (la 223/10, emessa il 21 giugno e depositata ieri) non solo ribadisce la competenza statale esclusiva su tutte le questioni attinenti alla circolazione stradale (confermando la sentenza 428/04), ma conferma i dubbi su alcune singole disposizioni della legge campana che avevano da subito lasciato interdetti, come lo scoppio «esclusivamente preventivo» dei controlli e la distanza tra segnale di preavviso e rilevatore di velocità

stabilita rigidamente in quattro chilometri.

Sotto il profilo della competenza, la regione aveva obiettato che la sua legge riguardava solo le strade di proprietà regionale. Ma la Consulta ha ricordato che - come già aveva stabilito con la sentenza 428/04 - la riforma del Titolo V della Costituzione va riferita all'intera materia della circolazione (articolo 117, comma 2, lettere h e l), a prescindere dal tipo di strada.

Quanto allo scopo dei controlli, i giudici costituzionali sembrano trarre le righe "bacchettare" il legislatore campano per l'approssimazione della terminologia: la legge pare vietare le sanzioni per eccesso di velocità. La difesa della regione aveva asserito che si voleva solo ribadire l'esigenza di prevenire le infrazioni più che di

reprimerle, ma la Consulta è rimasta alla formulazione letterale. Anche perché tutta la normativa nazionale varata almeno dal 2007 è già chiara nel privilegiare lo scopo preventivo.

C'è, invece, netto contrasto con la norma nazionale (Dm Trasporti 15 agosto 2007) sulla distanza tra segnale di preavviso e rilevatore. La legge campana stabilisce quattro chilometri (cosa che tra l'altro rende impossibili i controlli in centri abitati e su strade con qualche incrocio), mentre il Dm è molto più elastico, dovendo tener conto della molteplicità di situazioni possibili. Peraltro ora alla Camera - nell'ambito del Ddl 1720 di modifica al Codice della strada - si discute se rendere obbligatoria una distanza di almeno un chilometro.

Regione Lazio/1

Bocciato lo spoil system «indiretto»

Nemmeno il direttore amministrativo di un'azienda sanitaria locale può decadere automaticamente per il rinnovo dei vertici politici della regione.

È arrivato ieri un nuovo stop costituzionale per lo spoil system (sentenza 224/2010; presidente Amirante, relatore Quaranta); teatro dello scontro, ancora una volta, la Regione Lazio, dove si era chiuso in anticipo il contratto del direttore amministrativo del Policlinico romano Umberto I quando, nel 2005, il rinnovo di presidente e giunta aveva fatto decadere il direttore generale dell'Asl. L'interessato si è opposto al benservito, e il tribunale di Roma ha chiesto lumi alla corte costituzionale sulla legittimità della norma (articolo 15, comma 6 della legge regionale 18/1994) che faceva seguire l'addio dei direttori amministrativo e sanitario allo spoil system esercitato sul direttore generale.

La difesa regionale si è appoggiata a una sentenza costituzionale del 2006 (la n. 233), in cui si affermava che queste figure hanno natura «esclusivamente fiduciaria», e quindi cadono insieme al direttore generale. Da allora, però, l'orientamento della Consulta è cambiato, e i principi che tutelano la continuità dell'azione amministrativa hanno prevalso. Il direttore amministrativo, stabilisce in pratica la Consulta, ha diritto alla valutazione del proprio operato, e solo un giudizio negativo può portare alla sua rimozione anticipata.

G.Tr.

Regione Lazio/2

Niente automatismi per essere dirigente

Negli uffici pubblici si può diventare dirigenti solo per concorso, e ogni automatismo è bandito salvo eccezioni minime e profondamente motivate.

Lo ha ribadito ieri la Consulta (sentenza 225/2010; presidente Amirante, relatore Mazzella) agendo ancora una volta sulle politiche del personale della regione Lazio, più volte oggetto di censure costituzionali. Nel mirino questa volta è finita una legge del 2009 (la 22, di assestamento del bilancio) con cui la giunta Marraggio aveva introdotto una sorta di «stabilizzazione» dei dirigenti. In pratica, sull'esempio dei meccanismi utilizzati per concedere il posto fisso ai precari pubblici, la legge aveva previsto l'inserimento automatico nei ruoli della dirigenza per chi in passato avesse svolto per almeno cinque anni incarichi dirigenziali a tempo, e fosse a tutt'oggi in servizio nell'amministrazione. Unico requisito, essere stato scelto per l'incarico dirigenziale a tempo attraverso una procedura selettiva; unico adempimento, la richiesta di diventare dirigente fisso.

Il no della Consulta al meccanismo ideato dalla regione Lazio è netto. Il requisito della «selezione pubblica» è vago, e non garantisce che si sia fatto un concorso vero e proprio; il concorso, poi, è l'unico strumento "regolare" per accedere alla dirigenza, derogabile in casi limitati e per necessità documentate che non consentano soluzioni diverse.

G.Tr.

Regole Ue. In Gazzetta il decreto legge

Minimi al tabacco con veto europeo

Marisa Marraffino

L'Unione europea apre le porte alla concorrenza nel mercato delle sigarette italiane. A stabilirlo la sentenza della Corte di giustizia del Lussemburgo, che ieri con la decisione C-571/08 ha bocciato l'imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto. Per la Corte europea la normativa italiana (articolo 1, comma 486 della 31/04) è in contrasto con la direttiva 95/59/Ce, che sancisce il principio secondo cui i produttori e gli importatori sono liberi di fissare i prezzi massimi di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati. L'imposizione di un prezzo minimo equivarrebbe, infatti, a distorcere la concorrenza tra i produttori e a compromettere la libertà del mercato. Per i giudici del Lussemburgo, l'obiettivo del-

la lotta al consumo del tabacco, invocato dall'Italia per sostenere l'imposizione di un prezzo minimo, potrà essere raggiunto attraverso lo strumento della libera determinazione dell'imposizione fiscale. Tuttavia, si affretta a precisare la Corte, attraverso la scure del fisco non si potrà alterare la libera concorrenza del mercato, vanificando per questa via lo scopo della direttiva comunitaria. Le accise, infatti, non potranno essere modulate in modo da contrastare soltanto alcuni produttori. L'imposizione fiscale dovrà in ogni modo rispettare il principio della libera concorrenza del mercato: gli Stati potranno soltanto vietare la vendita del tabacco lavorato a prezzi inferiori a quelli di costo, oltre alle imposte, ma non potranno «com-

Stop al mandato per residenti in Italia

Non va consegnato il cittadino della Ue

Marina Castellana

Il reinserimento del condannato prima di tutto. Anche se si tratta di un cittadino di un altro Stato membro: se risiede in Italia e ha qui i propri legami familiari ha diritto di opporsi all'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti. È la conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 227 depositata ieri (relatore Giuseppe Tesaro), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 69/2005 che ha recepito la decisione quadro 2002/584/Gai sul mandato di arresto europeo. Per la Consulta, la

norma è contraria all'articolo 117 della Costituzione perché riconosce il diritto di opporsi alla consegna unicamente al cittadino italiano, ma non a quelli di altri Stati Ue che hanno residenza o dimora in Italia, malgrado questa possibilità sia prevista nella decisione quadro.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità proprio tenendo conto delle norme della decisione quadro - come interpretate dalla Corte di giustizia Ue - e del Trattato di Lisbona. L'articolo 4, par. 6 della decisione quadro - osservano i giudici costituzionali - stabilisce che gli Stati membri possono prevedere, tra i motivi di non esecu-

zione facoltativa del provvedimento, l'ipotesi in cui la persona dimorante nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi abbia la residenza. L'Italia si è avvalsa di questa possibilità, ma ne ha limitato la portata al solo caso in cui si tratti di un cittadino italiano. Una scelta, questa, che certo contrasta con l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato. Eppure, precisa la Corte costituzionale, il reinserimento deve essere garantito proprio lì dove il condannato ha la sua residenza stabile, «il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rilevare la sussistenza di quel radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia». Non è certo la cittadinanza a stabilire il legame con un territorio, ma piuttosto la sussistenza di legami effettivi con lo Stato membro di esecuzione.

G.R.

G.R.

G.R.

ne. Il passo successivo è nella direttiva 1999/70, che vieta un arretramento del livello della tutela dei lavoratori. Infine il decreto legislativo 368/01 ha abrogato la legge 230 prevedendo l'obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per l'apposizione del termine. Secondo la Corte Ue questa modifica non è un arretramento nel livello di tutela riguardando una categoria circoscritta. La clausola 8 non ha applicazione diretta ma spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa in modo conforme allo scopo perseguito dall'Accordo quadro. In tal senso la Cassazione (sentenza 15770/10) ha ritenuto valido il contratto a termine pur in assenza dell'indicazione nominativa dei sostituiti.

G.R.